

STUDIO AMICA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

in attuazione dell'art. 6, lett. a) D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Aggiornamento febbraio 2026

Approvato con delibera del CdA del 16.02.2026



Studio Amica S.r.l

Via Grassi 10, San Donaci (Br)

Via Vittoria Colonna 29, Milano (Mi)

P. Iva 01850570746

Aggiornato alle modifiche introdotte con

- Legge n. 90 del 28 giugno 2024, n. 90 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici";
 - Decreto legge n. 92/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112 del 8 agosto 2024 "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia";
 - Decreto legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025 "Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673";
- che hanno ampliato il catalogo dei reati inserendo le seguenti fattispecie delittuose:

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

(Art. 635 quater.1 cod. pen.)

Indebita destinazione di denaro o cose mobili quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

(Art. 314 bis cod. pen.)

Violazione delle misure restrittive dell'UE

(Art. 275 bis cod. pen.
Art. 275 ter cod. pen.
Art. 275 quater cod. pen.)

Estorsione mediante accesso abusivo a sistemi informatici

(Art. 629, comma III, cod. pen.)



Studio Amica S.r.l

Via Grassi 10, San Donaci (Br)

Via Vittoria Colonna 29, Milano (Mi)

P. Iva 01850570746

INDICE

DEFINIZIONI	1
PARTE GENERALE	2
1. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.....	2
1.1. Profili generali.....	2
1.2. I presupposti della responsabilità dell'ente.....	3
1.3. I reati presupposto.....	4
1.4. Le sanzioni	7
1.6. Le condotte esimenti	11
2. La Società Studio Amica S.R.L. e il presente modello	14
2.1. L'organismo di Vigilanza.....	19
2.2. Il sistema sanzionatorio interno	31
PARTE SPECIALE.....	36
3. Premessa	36
1. Sezione A: rapporti con la Pubblica Amministrazione	37
1.a. I reati presupposto.....	37
1.b. Le aree sensibili	48
1.c. Principi generali di comportamento	49
1.d. Misure preventive	49
1.e. Obblighi dei Destinatari	49



1.f. Obblighi dei Destinatari nel caso di gestione di fondi provenienti dall'Unione europea	52
2. Sezione B: reati che riguardano le procedure informatiche	54
2.a. I reati presupposto	54
2.b. Le aree sensibili	68
2.c. Principi generali di comportamento	68
2.d. Misure preventive	68
2.e. Obblighi dei Destinatari	69
3. Sezione C: reati che riguardano i rapporti dei Destinatari tra essi e con l'esterno.....	73
3.a. I reati presupposto.....	73
3.b. Le aree sensibili	79
3.c. Principi generali di comportamento	80
3.d. Misure preventive	80
3.e. Obblighi dei Destinatari.....	80
4. Sezione D: reati contro l'industria e il commercio	82
4.a. I reati presupposto.....	82
4.b. Le aree sensibili	85
4.c. Principi generali di comportamento	86
4.d. Misure preventive	86
4.e. Obblighi dei Destinatari.....	86
5. Sezione E: reati societari.	87
5.a. I reati presupposto.....	87
5.b. Le aree sensibili	94



5.c. Princìpi generali di comportamento	95
5.d. Misure preventive	95
5.e. Obblighi dei Destinatari.....	95
6. Sezione F: reati relativi alla sicurezza sul lavoro	97
6.a. I reati presupposto.....	97
6.b. Le aree sensibili	98
6.c. Princìpi generali di comportamento	98
6.d. Misure preventive	98
6.e. Obblighi dei Destinatari.....	99
7. Sezione G: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	101
7.a. I reati presupposto	101
7.b. Le aree sensibili	105
7.c. Princìpi generali di comportamento	106
7.d. Misure preventive	106
7.e. Obblighi dei Destinatari	106
8. Sezione H: reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea	108
8.a. I reati presupposto.....	108
8.b. Le aree sensibili	109
8.c. Princìpi generali di comportamento	109
8.d. Misure preventive	110
8.e. Obblighi dei Destinatari.....	110



9. Sezione I: reati tributari	111
9.a. I reati presupposto.....	111
9.b. Le aree sensibili	116
9.c. Princìpi generali di comportamento	116
9.d. Misure preventive	117
9.e. Obblighi dei Destinatari.....	117



DEFINIZIONI

Decreto: il Decreto Legislativo 231 del 8 giugno 2001;

Destinatari: i soggetti tenuti ad applicare il presente modello e/o il Codice Etico;

Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato e attuato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni;

Organigramma: organigramma nominativo della Società, custodito presso la sede della medesima;

Organismo di vigilanza o OdV: l'organismo di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società nonché al relativo aggiornamento;

Reati: i reati presupposto.

Società: la Società Studio Amica s.r.l.;

Mappatura: il documento di mappatura del rischio, redatto al fine di redigere il presente Modello e teso a individuare i reati presupposto di cui al Decreto che presentano un rischio rilevante rispetto all'attività della Società.



PARTE GENERALE

1. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

1.1. Profili generali

Adottato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, il D. Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato.

Il Decreto segna il superamento del concetto *societas delinquere non potest*, lungamente sposato e ritenuto attuato dall'art. 27 Cost. e dal principio di personalità della responsabilità penale.

Fino alla sua entrata in vigore, in effetti, la responsabilità degli enti connessa ai reati non soltanto era mediata, ma vieppiù aveva natura eminentemente civilistica (si pensi all'art. 197 c.p.).

Il modello introdotto dal Decreto, invece, prevede il coinvolgimento dell'ente a cui l'autore del reato appartiene, enucleando una forma di responsabilità atipica facente capo direttamente ed autonomamente alla società o alla associazione.

La responsabilità in discorso viene accertata nell'ambito del processo penale avente ad oggetto il reato da cui la medesima dipende, al quale l'ente partecipa per mezzo di un suo rappresentante legale.

Come si vedrà più specificamente nel prosieguo, il Decreto ha delimitato la responsabilità in commento:

a) ad alcuni tipi di ente (art. 1);



- b) ai reati commessi da soggetti in posizione apicale ovvero sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5);
- c) ai soli casi in cui l'ente medesimo abbia, dalla commissione dell'illecito, tratto giovamento (nella forma dell'interesse o del vantaggio) (art. 5);
- d) ai soli reati dalla medesima normativa individuati e tassativamente elencati (c.d. reati presupposto) (art. 2).

Come si vede, dunque, è richiesto un legame causale e soggettivo con la commissione materiale dell'illecito, che richiama i più basilari principi del diritto penale (tra cui il principio di colpevolezza).

1.2. I presupposti della responsabilità dell'ente.

Come cennato, gli artt. 1 e 5 limitano l'ambito di applicazione del Decreto.

La prima norma ne afferma l'applicabilità ai soli enti muniti di personalità giuridica e alle società e associazioni di diritto privato che ne sono prive.

Il comma 3 della medesima norma, poi, esclude, dal novero dei destinatari del Decreto, lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Tali soggetti rispondono dell'illecito in presenza di due ulteriori condizioni, espresse dall'art. 5.

Il primo attiene alla qualifica soggettiva che l'autore materiale del reato deve vantare all'interno dell'ente.

Come detto, in primo luogo, può trattarsi di soggetto posto in posizione apicale (*"persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di direzione dell'ente o di*



una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso", art. 5, comma 1, lett. a); come si vede, in questo caso, l'ente si identifica con l'agente, che, in ragione della sua posizione, opera in suo nome e per suo conto e dunque è come se il reato fosse stato commesso direttamente dall'ente.

L'autore del reato può, inoltre, essere sottoposto alla direzione od alla vigilanza di coloro i quali rientrano nella precedente categoria (art. 5, comma 1, lett. b).

Ancora, perché la responsabilità dell'ente sia legittimamente invocata, occorre che lo stesso abbia tratto vantaggio ovvero vantasse un interesse nella commissione del reato (art. 5, comma 1).

La Relazione di accompagnamento al Decreto ha chiarito che tale formula non va letta come un'endiadi, atteso che sottende un criterio duplice.

In particolare, quello dello "interesse" è un parametro che comporta una valutazione *ex ante* rispetto alla commissione del reato; al contrario, il vantaggio si pone in un secondo momento rispetto all'illecito e dunque abbisogna di essere considerato *ex post*.

1.3. I reati presupposto.

In omaggio al principio di legalità, sancito dall'art. 2 del Decreto, la responsabilità dell'ente ricorre solo in quanto sia commesso un reato per cui la stessa e le relative sanzioni fossero state previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.



Il legislatore, dunque, enuclea i reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa dell'ente.

Tale catalogo, contenuto negli artt. 24 e ss. del Decreto, è stato progressivamente ampliato.

Ad oggi risultano in tal senso rilevanti i seguenti reati:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis* 1);
- reati societari (art. 25 *ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqües*);



- abusi di mercato (art. 25 *sexies*);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 *octies* 1);
- delitti in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (rt. 25 *octies* 2);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *nonies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*);
- contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)
- riciclaggio di beni culturali de devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *octiesdecies*)



- delitti contro gli animali (art. 25 *undevicies* ovvero *noviesdecies*).

1.4. Le sanzioni

Il Decreto Legislativo 231/2001 prevede, per gli illeciti amministrativi scaturenti da reato, le seguenti sanzioni:

1. sanzione pecuniaria;
2. sanzione interdittiva;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

1.5.1. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie sono disciplinate dagli artt. 10-11 e 12 D. Lgs. 231/01 e si applicano ogniqualvolta sia riconosciuta la responsabilità per un illecito amministrativo dipendente da reato; la sanzione viene commisurata in "quote" in numero variabile da cento a mille e per un valore singolo ricompreso tra € 258 e € 1.549, salvo quanto previsto dal comma 3bis dell'art. 10. Infatti, in esito alle modifiche legislative entrate in vigore nel 2026, nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale



dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.

Il numero di quote è determinato in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente e a quanto fatto per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l'importo della quota è stabilito in base alle condizioni economiche dell'ente, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

Tuttavia, la norma individua talune fattispecie nelle quali è possibile accedere ad una riduzione della sanzione pecuniaria.

In particolare, quest'ultima sarà ridotta della metà – senza che la stessa sia inferiore a € 103.291 – se:

- l'autore del reato ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o quest'ultimo è stato minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Inoltre, la sanzione potrà essere ridotta da un terzo alla metà ove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia:

- risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrano le due circostanze da ultimo riportate, la sanzione potrà essere ridotta dalla metà a due terzi.

In ogni caso, la stessa non potrà essere inferiore a € 10.329.



1.5.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono le seguenti (art. 9, comma 2):

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni si applicano ove:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale oppure, ove la commissione sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, in caso lo stesso sia stato posto in essere da soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- gli illeciti siano stati reiterati.

Al contrario, non si applicano nel caso in cui:

- l'ente abbia risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;



- l'ente abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
- Circa la durata delle sanzioni, le stesse non potranno avere una durata inferiore a tre mesi e superiore a due anni, fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 25 comma 5 e 25 *octies* 2 comma 3 della normativa in parola; mentre per quanto attiene alla scelta della sanzione interdittiva si fa riferimento agli stessi criteri di cui alle sanzioni pecuniarie.
- È inoltre prevista la possibilità che il giudice, su richiesta del P.M. e ove sussistano gravi indizi che facciano ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e ove ricorra il *fumus* circa la possibilità di reiterazione delle condotte, applichi in via cautelare con ordinanza una delle sanzioni di cui all'art. 9 c. 2.

1.5.3. La confisca

L'art. 19 stabilisce che, con la sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, fatta salva la parte che può esser restituita al danneggiato; ove non fosse possibile eseguire il provvedimento ablativo nelle modalità suesposte, lo stesso potrà avere ad oggetto denaro, beni o altra utilità in misura equivalente al prezzo o al profitto del reato. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 207/2012, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'art. 104 *bis* commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle disp. att. del codice di procedura penale.



1.5.4. La pubblicazione della sentenza di condanna

La sentenza con la quale viene applicata all'ente una misura interdittiva è sempre pubblicata a norma dell'art. 36 c.p. e mediante affissione nel Comune nel quale l'ente ha la sede principale.

1.6. Le condotte esimenti

Nei casi in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, in base all'art. 6, a determinate condizioni l'ente non risponderà di quanto contestato.

Infatti, al fine di prevenire la commissione di reati da parte di persone fisiche che operano all'interno della struttura dell'ente, la normativa in parola prevede una serie di strumenti per mezzo dei quali dapprima gestire il rischio naturalmente connesso alla attività svolta e in seguito dimostrare la inevitabilità dell'evento-reato contestato.

La particolarità della previsione è un'inversione dell'onere della prova: spetta infatti all'ente dimostrare di aver posto in essere quanto richiesto.

1.6.1. Il Modello di Organizzazione e Gestione

Il primo strumento è il modello organizzativo di cui all'art. 6, del quale la norma indica gli elementi minimi necessari al fine di individuare quali sono gli ambiti di operatività dell'ente maggiormente a rischio e le relative contromisure da adottare per prevenire la commissione di reati.



Tuttavia, giova evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che l'adozione del modello organizzativo è condizione necessaria ma non sufficiente per non incorrere nella responsabilità amministrativa: è necessario, infatti, che lo stesso sia stato tempestivamente ed efficacemente attuato; in caso contrario, l'ente risponderà dell'illecito amministrativo collegato al reato presupposto.

La norma prevede un contenuto minimo del modello; in particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, il modello deve:

- a. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Un'ulteriore integrazione del contenuto e delle finalità del modello viene fornita dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro¹.

¹ "Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;



Dunque, ove l'ente dimostri di aver tempestivamente adempiuto a quanto richiesto dalla norma, troverà applicazione l'esimente di cui all'art 6.

Per quanto attiene ai soggetti sottoposti di cui all'art. 5 lett. b), l'ente sarà responsabile ove tanto sia stato reso possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; contrariamente, se l'ente ha efficacemente adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli in contestazione, sarà esclusa la responsabilità di cui sopra; tanto anche nel caso in cui i soggetti autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il modello.

1.6.2. L'Organismo di Vigilanza

Ulteriore requisito richiesto dall'art. 6 è la creazione di un organismo di vigilanza deputato al controllo sul corretto funzionamento e sull'efficacia del modello organizzativo.

Tale struttura interna all'ente può essere a composizione collegiale ovvero monocratica e ha il compito di vigilare sulla correttezza delle operazioni svolte dall'ente.

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11."



Studio Amica S.r.l

Via Grassi 10, San Donaci (Br)

Via Vittoria Colonna 29, Milano (Mi)

P. Iva 01850570746

È altresì necessario che l'organismo non abbia ulteriori funzioni all'interno dell'ente e che i suoi componenti siano qualificati professionalmente e impermeabili a forme di condizionamento.

2. La Società Studio Amica S.R.L. e il presente modello

Ai sensi dell'art. 5 dello statuto attualmente vigente, la Società ha per oggetto la seguente attività:

- progettazione *software* e consulenza informatica;
- servizi inerenti al campo della fonia in dati e voce;
- servizi ad imprese, privati ed enti pubblici nel campo informatico e del software;

e, in particolare:

- servizi che prevedono la progettazione, la realizzazione, manutenzione ed integrazione di base di dati, sia organizzate in forma di banche dati sia utilizzate per attività gestionali di imprese private ed enti pubblici;
- attivazione e gestione dei servizi che hanno per oggetto la fornitura di informazioni su opportunità di lavoro, *stage*, tirocini, corsi di studio in Italia e all'Estero (informa giovani) al fine di favorire l'orientamento e il *counselling* individuale e di gruppo ed incentivare la mobilità professionale dei soggetti;
- raccolta, elaborazione e messa a disposizione di informazioni e notizie, organizzate in forma di report, *newsletter*, rassegne stampa, etc.;
- servizi di raccolta ed analisi di dati sull'andamento del mercato del lavoro (opportunità ed esiti occupazionali, dispersione scolastica e formativa,



Studio Amica S.r.l

Via Grassi 10, San Donaci (Br)

Via Vittoria Colonna 29, Milano (Mi)

P. Iva 01850570746

iniziative di formazione) con la conseguente erogazione del servizio assistito multicanale di consultazione e fruizione;

- supporto alle attività dei centri per l'impiego;
- servizi per l'orientamento scolastico;
- orientamento scolastico;
- servizi per l'orientamento al lavoro;
- servizi a supporto dell'auto imprenditorialità;
- servizi promozionali, pubblicitari e attività di pubbliche relazioni;
- predisposizione di siti e ogni forma di promozione che utilizzi la rete internet come piattaforma di comunicazione;
- consulenza agli enti pubblici e privati per la redazione di piani della comunicazione;
- gestione e amministrazione di punti di accesso alla rete internet, ed in genere servizi di amministrazione e consulenza di reti informative interne o esterne ad aziende, privati ed enti pubblici;
- servizi di consulenza, studi di mercato e sondaggi di opinioni, nonché pubbliche relazioni;
- studi di promozione pubblicitaria, di progettazione e realizzazione grafica e di design, di traduzioni ed interpretariato, di distribuzione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi;
- attività radiotelevisive, di produzione e distribuzione cinematografica e video, attività di carattere ricreativo;



Studio Amica S.r.l

Via Grassi 10, San Donaci (Br)

Via Vittoria Colonna 29, Milano (Mi)

P. Iva 01850570746

- produzione, assemblaggio e commercializzazione di componenti hardware, di prodotti di telefonia ed in genere di componentistica elettronica, anche di produzione di terze parti;
- installazione e manutenzione di reti e di computer;
- servizi per la rilevazione, catalogazione, valorizzazione, gestione e fruizione di siti e beni culturali (anche bibliografici ed archivistici), ivi inclusi la produzione di contenuti multimediali disponibili su internet e la pubblicazione degli stessi in seno a libri, riviste e altro strumento editoriale;
- riqualificazione e aggiornamento dei lavoratori;
- servizi per la formazione professionale, universitaria e manageriale dei giovani e degli adulti, ivi inclusa quella realizzata a distanza e in modalità mista;
- attività di studio, informazione ed assistenza tecnica nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e la ricerca applicata sia a livello locale che nazionale ed internazionale;
- servizi per la promozione, attivazione e gestione di centri di innovazione tecnologica, parchi scientifici e tecnologici ed incubatori d'impresa servizi di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche ed assistenza ad imprese, enti ed istituzioni nei rapporti con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali ed in particolare con l'unione europea, nell'ambito delle finalità statutarie e, in particolare, in occasione della redazione di progetti transnazionali, della relativa gestione tecnica e della costituzione e consolidamento di rete di partenariato;



- noleggio arredi ed attrezzature realizzazioni multimediali, editoria multimediale, altre attività editoriali;
- produzione audio e multimediali, edizione di registrazione sonora;
- servizi di archiviazione ottica;
- organizzazione e fiere;
- stampa digitale e non;
- acquisizione dati, elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i centri di assistenza fiscale caf);
- altre elaborazioni elettroniche di dati, memorizzazione informatica di dati, gestione database (attività delle banche dati);
- elaborazione dei dati, servizi di *hosting* e attività connesse, realizzazione di portali web;
- servizi di informazione, servizi di comunicazione, servizi informatici;
- attività e servizi connessi alla progettazione di software, alla consulenza informatica, ed alle tecnologie informatiche in genere;
- gestione di strutture informatizzate.

La Società ha la sua sede legale a San Donaci (BR), alla via Giordano n. 56.

Al fine di adeguarsi alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente e segnatamente dal D. Lgs. 231/2001, Studio Amica S.R.L. ha inteso munirsi di Modello di Organizzazione e Gestione.

La redazione del presente modello è avvenuta seguendo le *'Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione controllo'* elaborate da Confindustria ed è stata preceduta dalla realizzazione della c.d. mappatura del



Studio Amica S.r.l

Via Grassi 10, San Donaci (Br)

Via Vittoria Colonna 29, Milano (Mi)

P. Iva 01850570746

rischio, che consiste nella individuazione, per ciascun reato presupposto, da un lato, delle aree di attività della società maggiormente esposte al rischio di commissione e, dall'altro lato, del livello di rischio che tali reati siano commessi. Come più dettagliatamente spiegato nella mappatura stessa, il suddetto livello di rischio oscilla tra rischio alto, medio, basso e trascurabile. La Società ha ritenuto opportuno regolamentare tutte le fattispecie per le quali si è ritenuto sussistente un rischio basso, medio o alto, con esclusione soltanto delle fattispecie ritenute a rischio trascurabile.

Si specifica che, al fine di individuare il livello di rischio ricorrente, si è utilizzata la nozione di "rischio accettabile" definita dalle suddette *'Linee Guida'*, a mente delle quali *"il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere"* (p. 29).

Il documento di mappatura del rischio è parte integrante del presente modello. Parimenti integra il modello il codice etico, ossia l'elaborazione dei principi etici supremi che guidano la società, che, congiuntamente al presente modello è oggetto di ampia diffusione tra tutti i suoi destinatari.

A tal proposito, occorre precisare che, in adesione alle regole e ai principi propri della prevenzione della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato, la Società si impegna a diffondere il Modello e il Codice Etico tramite pubblicazione sul sito internet, affissione sulla bacheca aziendale e trasmissione a mezzo mail.

Inoltre, la Società, con riferimento ai terzi, si riserva di valutare la rilevanza del rapporto di volta in volta ricorrente e dunque, ove lo ritenga necessario e sia



possibile in base alle condizioni contrattuali, può inserire nei relativi contratti una clausola in forza della quale la violazione delle prescrizioni ivi contenute integra inadempimento, impegnandosi, in tal caso, a trasmettere alla controparte il Modello e il Codice Etico al momento della conclusione del contratto.

2.1. L'organismo di Vigilanza

Come già rilevato, l'ente non risponde del reato – tra l'altro – in quanto abbia *"affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo."* (di seguito "l'Organismo" o "l'OdV") (art. 6 D. Lgs. 231/2001).

È, dunque, onere della Società munirsi di Organismo di Vigilanza, nominato e regolamentato secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e, per quanto concerne gli aspetti che il legislatore rimette alla discrezionalità dell'Ente, disciplinato, anche dando attuazione alle Linee guida, come segue.

2.1.1. Nomina e durata della carica

Il Decreto non vincola l'Ente alla scelta dell'OdV, che, quindi, può essere interno o esterno e monocratico oppure collegiale.

Studio Amica S.R.L. intende avvalersi di OdV esterno e monocratico.



L'OdV sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'adozione del modello e successivamente rinnovato con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

La nomina dell'OdV deve essere resa nota allo stesso Organismo e da questo formalmente accettata per iscritto.

All'Organismo di Vigilanza, su sua richiesta, il Consiglio di Amministrazione può assegnare, ogni anno, un idoneo e autonomo fondo di dotazione.

2.1.2. Requisiti

a) Autonomia ed indipendenza.

L'organismo vanta autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

È garantito da ogni forma di condizionamento da parte dei componenti dell'Ente, ivi compreso l'organo dirigente, che è, invece, sottoposto alla sua vigilanza.

A tal fine, l'OdV è posto nella posizione gerarchica la più elevata possibile e deve riferire solo al Presidente del Consiglio di Amministrazione

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

Nell'ambito del fondo di dotazione eventualmente attribuitogli, ha autonomia di iniziativa e di spesa, secondo quanto disposto nell'atto di nomina.

All'OdV non sono attribuiti compiti operativi.



b) Professionalità.

L'OdV deve avere competenze in materia ispettiva e consulenziale, deve essere in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati; l'OdV deve, inoltre avere competenze di carattere giuridico, in particolare nelle materie del diritto penale e societario.

c) Onorabilità.

L'OdV deve avere un profilo etico di indiscutibile valore.

d) Continuità di azione.

L'OdV resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

Svolge in modo continuativo le mansioni attribuitegli.

2.1.3. Cause di ineleggibilità e decadenza dell'OdV.

Sono cause di ineleggibilità dell'OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto, o ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;



- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione della Società.

Tali condizioni, se sopraggiunte durante l'espletamento dell'incarico, costituiscono causa di decadenza e comportano l'obbligo, in capo all'OdV, di comunicazione immediata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

2.1.4. Cause di cessazione e revoca dell'incarico.

La carica dell'OdV può cessare:

- perché è terminato il mandato;
- perché è intervenuta revoca da parte del Consiglio di Amministrazione (per le ragioni indicate *infra*);
- perché è intervenuta una causa di decadenza (illustrate *supra*);
- per rinuncia.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare l'OdV per giusta causa, ossia:

- per motivi attinenti al rapporto di fiducia che deve intercorrere tra l'Organismo e la Società;
- per intervenuti comportamenti inappropriati da parte dell'Organismo, idonei a dubitare della sua idoneità a svolgere il ruolo attribuitogli.

Rientrano tra le giuste cause che legittimano il Consiglio di Amministrazione a revocare l'Organismo:

- l'inadempimento degli obblighi cui è sottoposto l'Organismo (riservatezza, divieto di ritorsioni, diligenza, ecc.);



- la omessa vigilanza, anche colposa, da cui è derivata la sottoposizione della Società a procedimento penale a causa della commissione di uno dei reati presupposto individuati e trattati dal presente Modello;
- la commissione di una grave negligenza – commessa con dolo o colpa grave – da parte dell’OdV nello svolgimento delle sue funzioni.

2.1.5. Funzioni e facoltà.

Le funzioni dell’OdV sono:

- vigilare sull’effettività del Modello e del Codice Etico, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- esaminare l’adeguatezza del Modello, ossia la sua reale – non già meramente formale – capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti.

Al fine del corretto svolgimento di tali funzioni, l’OdV deve:

- relazionare, almeno semestralmente, circa lo stato di tale piano;
- individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso, nonché del Codice Etico in relazione alla mutata normativa e/o alle mutate necessità o condizioni aziendali;



- verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, ecc.) vengano effettivamente adottati e implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D. Lgs. n. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui *infra*) rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- sollecitare, in caso di necessità, i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- segnalare i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili;
- avviare indagini interne straordinarie laddove sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione di reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dall'Ente nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che, comunque, abbiano rapporti con l'Ente, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di



formazione, ove ritenuti necessari affinché il Modello possa essere compreso e applicato;

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di proporre delle modifiche in relazione ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree a rischio reato;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali;
- richiedere l'eventuale aggiornamento del Modello;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'OdV devono essere segnalate da parte dell'amministrazione e degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Ente a rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;



- verificare che le norme previste dalle singole parti speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231 del 2001.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere, senza necessità di autorizzazione, in modo ampio e capillare a tutti i documenti aziendali e agli ambienti che compongono l'azienda;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire, ove necessario, specifici incarichi di consulenza ed assistenza ad esperti nelle materie specialistiche;
- farsi coadiuvare da suoi collaboratori di fiducia.

2.1.6. Flussi informativi dell'OdV.

L'OdV è tenuto a rendicontare l'attività di controllo svolta.

A tal fine, è tenuto:

- a predisporre report riepilogativi dell'attività svolta;
- rilevare eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, che autonomamente non danno luogo alla necessità di provvedere formalmente, ma abbisognano di essere monitorate, onde controllarne la ripetitività o l'estensione dell'area di accadimento.



I Destinatari sono obbligati:

- a informare l'OdV delle decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- a far conoscere all'OdV ogni eventuale anomalia circa il funzionamento del Modello;
- a informare l'OdV di ogni elemento idoneo a far temere la commissione di un reato presupposto o la violazione di obblighi prescritti dal Modello, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - provvedimenti e/o notizie, relative alla Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
 - richieste di assistenza legale inoltrate dalla Amministrazione o da qualunque altro dipendente nei confronti del quale la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
 - notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato previste dal Decreto;
 - eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato, al solo scopo di tutela dell'integrità della Società medesima;



Studio Amica S.r.l

Via Grassi 10, San Donaci (Br)

Via Vittoria Colonna 29, Milano (Mi)

P. Iva 01850570746

- informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali come redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/08;
- infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- aggiornamenti e modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- l'organigramma aziendale, il sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita.

Il *management*, in particolare, deve riferire all'Organismo circa i controlli eventualmente effettuati sull'andamento generale dell'attività sociale, nonché, in dettaglio, sulle attività interessate dal presente modello.

Ai fini dell'adempimento di tale compito, ai Destinatari è fornito, al momento della nomina dell'Organismo, il suo indirizzo *e-mail* e il suo numero di telefono, affinché possano contattarlo a ogni fine. Inoltre, la Società si impegna a mettere a disposizione dei Destinatari un *account*, utilizzabile da ciascuno di essi tramite tutti i computer aziendali, finalizzato a comunicare con l'OdV in forma anonima.

La Società garantisce la ricezione e gestione delle segnalazioni secondo gli standard ANAC 2025. Più in dettaglio il Gestore delle Segnalazioni (OdV) rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione. Il riscontro



sull'esito della segnalazione è fornito entro il termine massimo di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento. Il canale interno garantisce la cifratura *end-to-end* dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Di tutte le segnalazioni pervenute all'OdV deve restare traccia scritta; se le stesse avvengono oralmente, viene redatto verbale, anche quando l'informatore sia anonimo, per il cui contenuto si seguono le prescrizioni dettate *infra* per la verbalizzazione delle riunioni con il CdA.

Ricevute tali segnalazioni, l'OdV è tenuto:

- ad attivarsi onde verificare quanto a lui devoluto ed eventualmente ad attivare le necessarie procedure;
- a garantire la riservatezza del segnalante;
- a garantire il segnalante da eventuali ritorsioni.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Il divieto di ritorsione si estende ai comportamenti solo tentati e include la protezione per facilitatori e colleghi del segnalante.



2.1.7. Comunicazioni con il Consiglio di Amministrazione

Tra l'OdV e il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono previsti incontri:

- ogniqualvolta uno dei due ne ravvisi la necessità, previa convocazione;
- ogni sei mesi.

Di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e il Presidente del CdA deve restare traccia scritta; se avvengono in forma orale, se ne deve redigere verbale.

Parimenti, devono essere verbalizzate eventuali riunioni con il Consiglio di Amministrazione.

Tali verbali devono contenere:

- l'indicazione della data e del luogo;
- l'ordine del giorno;
- i provvedimenti eventualmente assunti.



Studio Amica S.r.l

Via Grassi 10, San Donaci (Br)

Via Vittoria Colonna 29, Milano (Mi)

P. Iva 01850570746

2.2. Il sistema sanzionatorio interno

2.2.1. Premessa

L'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto onera la società di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Il presente paragrafo è finalizzato a dare attuazione a tale disposizione.

Il sistema disciplinare in discorso è squisitamente interno ed è autonomo rispetto alla pendenza di un procedimento penale e dal suo esito, qualora instaurato.

La previsione di sanzioni a carico di dipendenti o terzi che tengano comportamenti contrari a quanto previsto dal Modello, ove il rapporto sia di intensità tale da renderlo necessario, si presenta come essenziale a garantirne la effettività.

Le medesime sanzioni sono previste, previa individuazione dei soggetti che vi sono esposti, in conformità con le leggi, i contratti collettivi ed i codici di comportamento vigenti in materia di rapporti di lavoro.

Nel rispetto della normativa vigente, nonché dei contratti collettivi nazionali in vigore, il sistema sanzionatorio si ispira ai seguenti principi:

- compatibilità con le norme di legge;
- idoneità a prevenire il rischio di commissione di comportamenti illeciti;
- proporzionalità: la sanzione deve essere proporzionata alla violazione rilevata;
- redazione per iscritto e idonea divulgazione;



- contraddittorio: il soggetto coinvolto deve conoscere l'addebito e i suoi motivi ed essere messo nelle condizioni di interloquire prima della adozione della sanzione.

2.2.2. Le violazioni.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni in discorso, sono rilevanti:

1. la violazione del Codice Etico;
2. la violazione del Modello;
3. la violazione di norme di legge da cui può derivare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
4. il mancato rispetto degli obblighi inerenti alla figura dell'OdV), e segnatamente:
 - comportamenti tali da condizionare l'Organismo nello svolgimento dei suoi compiti;
 - il mancato rispetto dell'obbligo di informazione;
 - comportamenti tali da violare il divieto di ritorsioni o di discriminazione nei confronti del segnalante o il suo diritto alla riservatezza;
 - la presentazione, con dolo o colpa grave, di una segnalazione infondata;
 - la predisposizione, nell'ambito della attività di segnalazione, di documentazione non veritiera o alterata;
5. la violazione degli obblighi previsti dall'art. 20 D. Lgs. 81/2008.



2.2.3. Le sanzioni.

Nella scelta di ciascuna sanzione, la Società tiene conto del principio di proporzionalità tra violazione e sanzione; sono rilevanti, in tale ambito, i seguenti indici:

- intensità dell'elemento soggettivo;
- entità del danno o del pericolo provocato alla Società;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempi, luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
- sussistenza di precedenti disciplinari del trasgressore;
- mansioni del trasgressore;
- altre particolari circostanze

2.2.3.1. Sanzioni nei confronti dei dipendenti.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti sono:

- a) il rimprovero verbale;
- b) il rimprovero scritto;
- c) la multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
- d) la sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a tre giorni;
- e) il licenziamento.



2.2.3.2. Sanzioni nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione commessa da dirigenti, la Società può adottare la misura ritenuta più idonea, in quanto compatibile con il relativo Contratto Collettivo e nel rispetto dei principi generali indicati *supra*.

2.2.3.3. Sanzioni nei confronti degli amministratori.

In caso di violazione commessa da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV provvede alla immediata informazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, perché adotti le misure ritenute più idonee.

2.2.3.4. Sanzioni nei confronti di soggetti terzi

Se a commettere una violazione è un soggetto terzo, a vario titolo legato alla società, la sanzione dipenderà da quanto previsto nel relativo contratto. Se nel contratto è stata inserita la clausola in forza della quale le violazioni del Codice Etico e del Modello costituiscono inadempimento contrattuale, la Società può risolvere il contratto. Diversamente, può richiamare formalmente gli autori delle violazioni al rispetto della legge e del contratto.

2.2.4. La procedura disciplinare.

La procedura per la contestazione della violazione e per la adozione di una sanzione avviene nel rispetto delle forme, dei tempi e delle modalità previste dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL e da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.



Studio Amica S.r.l

Via Grassi 10, San Donaci (Br)

Via Vittoria Colonna 29, Milano (Mi)

P. Iva 01850570746

Lo svolgimento della medesima e in generale la gestione degli aspetti disciplinari avviene sotto il controllo del capo dello staff e dell'Odv.

La procedura disciplinare è ispirata al principio del contraddittorio: il soggetto coinvolto viene messo a conoscenza dell'addebito mossogli e delle sue ragioni e viene posto in condizioni di interloquire sul punto prima della adozione della sanzione.



Studio Amica S.r.l

Via Grassi 10, San Donaci (Br)

Via Vittoria Colonna 29, Milano (Mi)

P. Iva 01850570746